



COMUNE DI INDUNO OLONA

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER IL SERVIZIO DI TAXI**

(Approvato con deliberazione C.C. n.17 del 15.04.2009)

<b>CAPO I - NORME GENERALI</b>			
Art. 1	Definizione del servizio	pag.	4
Art. 2	Disciplina del servizio	pag.	4
Art. 3	Licenza d'esercizio e figure giuridiche di gestione	pag.	4
Art. 4	Condizioni d'esercizio	pag.	4
Art. 5	Numero delle licenze	pag.	5
Art. 6	Riconoscibilità delle autovetture	pag.	5
Art. 7	Controllo sul servizio	pag.	5
Art. 8	Commissione Consultiva	pag.	5
Art. 9	Requisiti per l'esercizio dell'attività	pag.	6
<b>CAPO II - LICENZE DI ESERCIZIO</b>			
Art. 10	Personalità delle licenze di esercizio	pag.	6
Art. 11	Condizioni per l'esercizio del servizio	pag.	6
Art. 12	Requisiti per l'assegnazione di licenze di esercizio	pag.	6
Art. 13	Condizioni per la trasferibilità della licenza di esercizio con guida personale	pag.	7
Art. 14	Casi particolari di trasferibilità della licenza d'esercizio	pag.	7
Art. 15	Cambio di residenza e sede legale	pag.	7
Art. 16	Rinnovazione della licenza di esercizio mortis causa	pag.	7
Art. 17	Sostituzione alla guida e collaborazione familiare	pag.	8
Art. 18	Sospensione facoltativa del servizio	pag.	8
<b>CAPO III - DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO</b>			
Art. 19	Inizio del servizio	pag.	9
Art. 20	Visita di controllo	pag.	9
Art. 21	Modalità per le visite di controllo	pag.	9
Art. 22	Turni di servizio degli autoveicoli e dei conducenti	pag.	10
Art. 23	Autovetture in circolazione	pag.	10
Art. 24	Stazionamento dei taxi in turno di servizio	pag.	10
Art. 25	Tariffe	pag.	10
Art. 26	Tassametro	pag.	10
Art. 27	Richieste di servizio – Obblighi e facoltà del conducente	pag.	11
Art. 28	Taxi fuori servizio	pag.	11
Art. 29	Prezzo del servizio e diritto al pagamento	pag.	11
<b>CAPO IV - COMPORTAMENTO IN SERVIZIO DEI CONDUCENTI</b>			
Art. 30	Doveri dei conducenti in servizio	pag.	12
Art. 31	Atti vietati	pag.	12
<b>CAPO V - UTENTI DEL SERVIZIO</b>			
Art. 32	Doveri degli utenti	pag.	12
<b>CAPO VI - RITIRO DEI CONTRASSEGNI E DELLE LICENZE</b>			
Art. 33	Ritiro dei contrassegni e della licenza di esercizio	pag.	13

<b>CAPO VII – SANZIONI</b>			
Art. 34	Sospensione della licenza di esercizio	pag.	13
Art. 35	Sospensione cautelare della licenza di esercizio	pag.	13
Art. 36	Revoca della licenza di esercizio	pag.	14
Art. 37	Decadenza della licenza di esercizio	pag.	14
Art. 38	Procedura ed effetti della revoca e della decadenza della licenza di esercizio	pag.	14
Art. 39	Interruzione giustificata del servizio taxi	pag.	14
<b>CAPO VIII - DISPOSIZIONI PARTICOLARI</b>			
Art. 40	Trasporto di portatori di handicap	pag.	15
<b>CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI</b>			
Art. 41	Perentorietà dei termini	pag.	15
Art. 42	Norme di rinvio	pag.	15
<i>Allegato A:</i>			
<i>REGOLAMENTO DELLE CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE DESTINATE AL SERVIZIO DI TAXI</i>		pag.	16

## **CAPO I**

### **NORME GENERALI**

#### **Art. 1**

##### ***Definizione del servizio***

Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone in ambito prevalentemente locale e si rivolge ad un'utenza indifferenziata.

#### **Art. 2**

##### ***Disciplina del servizio***

Il servizio taxi è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento.  
Per quanto non previsto nei successivi articoli si farà riferimento alla Legge n. 21/92, alla Legge Regionale n. 20/95 ed alla disciplina comunitaria in materia.

#### **Art. 3**

##### ***Licenza d'esercizio e figure giuridiche di gestione***

1. L'esercizio del servizio taxi è subordinato alla titolarità di apposita licenza rilasciata dal Comune.

Ogni licenza consente l'immatricolazione di una sola autovettura. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi possono:

- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della Legge 8/8/1985 n. 443;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge.

2. Nei casi di cui al comma 3, punti b) e c), è consentito conferire la licenza alla cooperativa od al consorzio. In caso di decadenza od esclusione dai predetti organismi, il tassista è reintegrato nella titolarità della licenza con effetto immediato.

3. In caso di recesso da parte degli organismi di cui al comma 1, la licenza non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

#### **Art. 4**

##### ***Condizioni d'esercizio***

1. Così come prevede l'art. 8, comma 2, della Legge n. 21/92 in capo ad uno stesso soggetto è vietato:

- a) il cumulo di più licenze per servizio taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi;
- b) il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio anche se rilasciate da Comuni diversi.

2. La licenza deve trovarsi a bordo del veicolo durante tutti i suoi spostamenti.

3. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare della licenza, da un collaboratore familiare o da un sostituto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 della Legge 15/1/1992 n. 21.

4. Il titolare della licenza trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei collaboratori familiari e dei sostituti impiegati nella guida del mezzo. L'elenco è allegato in copia autentica alla licenza e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni collaboratore.

**Art. 5**  
**Numero delle licenze**

1. Il numero di licenze e, conseguentemente, di veicoli da destinare al servizio di taxi sarà determinato dalla Regione Lombardia sulla base di contingenti che vengono periodicamente aggiornati.

**Art. 6**  
**Riconoscibilità delle autovetture**

1. Le autovetture in servizio da taxi sono di colore bianco secondo quanto previsto dal D.M. 19/11/1992.

2. Le autovetture adibite a servizio taxi portano sul tetto, in posizione centrale, un contrassegno luminoso, di tipo conforme alla vigente normativa, recante la scritta "taxi" e sono dotati di segni distintivi nel rispetto delle prescrizioni contenute nel D.M. 9/11/1992. Possono essere adibite al servizio di taxi i soli veicoli a motore appartenenti alla categoria M1 di cui all'art. 47 del codice della strada, D.Lgs. n. 285/92;

**Art. 7**  
**Controllo sul servizio**

1. La sorveglianza sul servizio pubblico delle autovetture da piazza è esercitata dall'Amministrazione Comunale tramite la Polizia Locale.

**Art. 8**  
**Commissione Consultiva**

1. Ai sensi dell'art. 4 comma 4 della Legge n. 21 del 15/1/1992 è costituita la commissione consultiva per l'esercizio del servizio pubblico di piazza.

2. La Giunta Comunale procede alla nomina dei membri della commissione su designazione diretta degli enti e degli organismi interessati, i quali indicheranno, oltre al rappresentante effettivo, la persona che potrà sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

3. La commissione è composta:

- a) dall'Assessore alle Attività Produttive e Commerciali - Presidente
- b) dal Responsabile del settore Attività Produttive e Commerciali o suo sostituto (qualora non coincidesse con il Responsabile del Settore Polizia Locale/Commercio)
- c) dal Responsabile Polizia Locale/Commercio o suo sostituto
- d) da due rappresentanti designati dalle associazioni di categoria (taxi e noleggio con conducente) maggiormente rappresentative a livello nazionale
- e) da un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori

4. Alle sedute della commissione possono essere chiamati a partecipare altri funzionari del Comune in relazione alle questioni poste all'ordine del giorno.

5. Tale commissione è incaricata di formulare pareri su tutte le questioni riguardanti la interpretazione e l'applicazione del presente regolamento.

6. Il parere della commissione non è vincolante.

7. La Commissione decade alla scadenza del Consiglio Comunale e tutti i suoi membri sono rieleggibili.

**Art. 9**  
**Requisiti per l'esercizio dell'attività**

1. L'attività di conducente di autoveicoli per il servizio pubblico da piazza è subordinata al possesso:

a - del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) previsto dal vigente Codice della strada  
b - dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea presso la C.C.I.A.A..

2. Le licenze di esercizio sono rilasciate dal Responsabile di Settore competente ed hanno validità temporale illimitata, salvo i casi di anticipata cessazione delle stesse previsti dalle norme del presente regolamento.

## CAPO II

### LICENZE DI ESERCIZIO

**Art. 10**  
**Personalità della licenza di esercizio**

1. Le licenze di esercizio per il servizio di taxi implicano l'obbligo della guida personale.  
2. La guida a mezzo di conducente diverso dal titolare è consentita soltanto nei casi previsti dai successivi articoli del presente regolamento.

**Art. 11**  
**Condizioni per l'esercizio del servizio**

1. Per l'esercizio del servizio il titolare della licenza deve dimostrare di essere proprietario dell'autovettura ovvero di averne la disponibilità in leasing, avere stipulato assicurazione per la responsabilità civile e contro i rischi a persone, animali e cose trasportate, secondo le vigenti disposizioni di legge.

2. Il Responsabile del Settore competente rilascia le licenze di esercizio unicamente per la guida personale ed in numero di una per persona sulla base delle risultanze di concorso pubblico.

**Art. 12**  
**Requisiti e modalità di assegnazione delle licenze di esercizio**

1. Le licenze sono assegnate in base ad apposito bando di pubblico concorso ai singoli in possesso dei seguenti requisiti, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso:

- a) età non superiore ai 60 anni;
- b) di essere cittadino di un Paese dell'U.E.;
- c) non essere in stato di interdizione dai pubblici uffici;
- d) assenza nell'ultimo quinquennio, conteggiato dalla data di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione al concorso, di condanne a pene detentive superiori ad un anno per delitti colposi, semprechè non sia intervenuta amnistia o riabilitazione, nonché esenzione – nello stesso periodo - di condanne a pene detentive per reati connessi con la circolazione e/o l'uso di autoveicoli;
- e) possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.);
- f) certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea presso la C.C.I.A.A.;
- g) non essere mai stato titolare di licenza trasferita o conferita a cooperativa.
- h) non essere titolare contemporanea di altra licenza o autorizzazione amministrativa per le attività di taxi e noleggio con conducente e, comunque, non svolgere con carattere di continuità e professionalità altra attività economica.

i) disponibilità, in proprietà o in affitto con contratto della durata minima di anni 6, di una rimessa dove ricoverato il veicolo.

2. Coloro nei cui confronti sia stata dichiarata la revoca o la decadenza di licenza di esercizio potranno partecipare a concorsi per nuova assegnazione di licenza dopo il decorso di un quinquennio dalla data dell'intervenuta revoca o decadenza;

3. Costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi, l'aver esercitato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mese, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo.

#### **Art. 13**

##### ***Condizioni per la trasferibilità della licenza di esercizio con guida personale***

1. La licenza di esercizio può essere trasferita, a persona designata dal titolare, purchè in possesso dei requisiti di cui all'art. 12, quando lo stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) sia titolare di licenza da almeno cinque anni;  
b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;  
c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. Al titolare che abbia trasferito la licenza, non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

#### **Art. 14**

##### ***Casi particolari di trasferibilità della licenza taxi***

1. Il titolare di licenza di taxi dichiarato permanentemente inidoneo alla guida di autopubbliche, può chiedere - entro due anni dal verificarsi dell'evento - di trasferire la licenza di esercizio a favore di altro soggetto in possesso dei requisiti richiesti dal presente Regolamento.

2. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che l'interessato si sia avvalso della facoltà indicata nel comma medesimo, la licenza di taxi rientrerà nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale. Lo stesso avverrà qualora il titolare della licenza sospenda l'attività per un periodo di 12 mesi consecutivi.

#### **Art. 15**

##### ***Cambio di residenza e sede legale***

1. Il titolare di licenza di esercizio ha l'obbligo di comunicare , entro il termine di 15 gg., le variazioni di residenza, o della sede legale, al Settore Comunale competente.

#### **Art. 16**

##### ***Rinnovazione della licenza di esercizio mortis causa***

1. Alla morte del titolare la licenza può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, purché ne venga fatta richiesta al Comune entro sei mesi dalla data del decesso, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, previa autorizzazione del Responsabile di Settore competente, ad altro soggetto designato dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritto nel ruolo dei conducenti ed in possesso dei requisiti prescritti dal presente regolamento.

2. La licenza di esercizio rientra nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale qualora gli interessati non si siano avvalsi delle facoltà di al comma precedente nei termini ed alle condizioni in esso specificati.

3. Nei casi di cui al comma 1 è giustificata ad ogni effetto di Legge l'interruzione del servizio.

**Art. 17**  
**Sostituzione alla guida e collaborazione familiare**

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo dei conducenti presso la C.C.I.A.A. ed in possesso dei requisiti prescritti dal presente regolamento, nei seguenti casi:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- b) per chiamata alle armi;
- c) per un periodo di ferie non superiore a giorni quaranta annui;
- d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- e) nel caso di incarichi sindacali o pubblici elettivi a tempo pieno.

2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo dei conducenti ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.

3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina in vigore al momento e nel rispetto delle condizioni previste dal contratto collettivo nazionale di settore.

4. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, purché in possesso dei requisiti prescritti, conformemente a quanto previsto dal Codice Civile per le imprese familiari.

5. I nominativi delle persone ammesse a sostituire il titolare in qualità di collaboratore familiare dovranno essere indicati - in un numero non superiore a due - sulla licenza di esercizio dall'Ufficio competente al rilascio della stessa, previo esibizione di ogni documentazione utile a comprovare la sussistenza delle condizioni che legittimano la collaborazione. Il titolare delle licenze dovrà comunicare entro trenta giorni, allo stesso ufficio, ogni variazione riguardante i suddetti nominativi.

6. L'attività di taxista svolta in qualità di collaboratore familiare non fa maturare anzianità di servizio valida ai fini dell'assegnazione di licenza per concorso da parte dell'Amministrazione Comunale.

**Art. 18**  
**Sospensione facoltativa del servizio**

1. Il titolare di licenza taxi può chiedere la sospensione del servizio per un periodo complessivamente non superiore ad un anno in un quinquennio.

2. Il Responsabile del Settore competente per giustificati motivi ed ove non ostino esigenze attinenti alla regolarità del servizio di taxi, autorizza la sospensione richiesta.

3. La sospensione ha inizio con il deposito dei distintivi e delle targhe identificative relative al taxi presso l'Ufficio comunale competente. Il servizio può essere ripreso anche prima della scadenza del periodo di sospensione autorizzato, qualora il titolare ne faccia richiesta, ritirando i contrassegni depositati.

4. Ai fini dell'osservanza delle disposizioni del presente articolo, l'Ufficio comunale competente terrà in apposito registro le necessarie annotazioni delle sospensioni autorizzate e dei relativi periodi di tempo fruiti da ciascun titolare di licenza di esercizio.

## **CAPO III**

### **DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

#### **Art. 19**

##### ***Inizio del servizio***

1. Il servizio deve iniziare - a pena di decadenza della licenza - entro 90 giorni dalla data di comunicazione:

- a) dell'avvenuto rilascio della licenza;
- b) dell'avvenuta intestazione della licenza a favore di un nuovo soggetto, secondo le norme contenute nel presente Regolamento.

2. L'effettivo inizio del servizio è - in ogni caso - subordinato :

- a) alla presentazione all'Ufficio Comunale competente della documentazione comprovante l'osservanza di quanto disposto dall'art. 11;
- b) all'accertamento del possesso dei requisiti soggettivi previsti dal presente regolamento.

#### **Art. 20**

##### ***Visita di controllo***

1. Prima di iniziare il servizio e successivamente una volta all'anno, le autovetture da piazza devono essere sottoposte a visite di controllo presso l'Ufficio Comunale competente per l'accertamento:

- a) della rispondenza dell'autopubblica alle caratteristiche stabilite dalle Leggi e dal presente regolamento;
- b) dell'adempimento da parte del titolare della licenza, di tutte le prescrizioni in materia di auto pubbliche.

2. L'Amministrazione Comunale può disporre, in qualsiasi tempo, visite straordinarie di controllo.

3. A richiesta del Responsabile dell'Ufficio competente, il titolare della licenza è tenuto a presentare l'autopubblica per controlli o collaudo presso l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione.

#### **Art. 21**

##### ***Modalità per le visite di controllo***

1. Le visite di controllo previste nell'articolo precedente vengono effettuate dall'Ufficio comunale che rilascia la licenza, il quale può avvalersi di personale tecnico all'uopo delegato e del parere della Commissione di cui all'art. 8 del presente Regolamento.

2. Le visite di controllo hanno luogo nella località, nel luogo e nell'ora che verranno, di volta in volta, comunicati al titolare della licenza.

3. Possono accedere nei luoghi adibiti alla visita soltanto i titolari della licenza d'esercizio e i conducenti delle auto pubbliche da sottoporre alla visita stessa.

4. Gli autoveicoli devono essere presentati puliti ed in ordine sia nella carrozzeria sia nella parte meccanica e muniti di tutti i documenti e gli accessori prescritti dalle vigenti disposizioni in materia.

5. Ai titolari di licenza d'esercizio è consentito farsi rappresentare, con delega scritta, da persona di fiducia.

6. Alla licenza d'esercizio delle autovetture ritenute idonee verrà apposto il timbro comprovante l'avvenuta visita.

7. Alle autovetture non ritenute idonee al servizio:

- a) verrà rilasciato un permesso provvisorio di circolazione, la cui durata sarà stabilita di volta in volta in base al problema riscontrato;
- b) nel caso di danni e difetti della carrozzeria o alle parti meccaniche, ovvero per non gravi inosservanze alle norme previste dal presente Regolamento, verranno ritirati gli appositi

contrassegni comunali e la licenza di esercizio. Al titolare verrà assegnato un termine congruo per la riparazione del veicolo o per la sua sostituzione, comunque non superiore a 60 giorni.

8. Nel caso di cui al comma 7 lettera b) e in tutte le ipotesi in cui l'autovettura richieda un periodo di fermo per riparazioni superiori a tre giorni, è consentito al titolare della licenza di svolgere la propria attività abbinando la licenza ad altra auto pubblica impegnata in turno diverso.

9. L'abbinamento di cui al comma precedente non può avere durata superiore a 60 giorni per anno solare, salvo proroga di ulteriore 60 giorni, per giustificati motivi indipendenti dalla volontà del titolare della licenza, previa autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio competente. Decorso tale termine senza che il titolare della licenza abbia provveduto a dimostrare la rimozione delle cause di inidoneità del veicolo, la licenza stessa è revocata. Sono osservate le norme generali sul procedimento amministrativo previste dalla Legge 241/90.

#### **Art. 22**

##### ***Turni di servizio degli autoveicoli e dei conducenti***

1. La Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 8, determina l'orario ed i turni di servizio.

2. I titolari di licenza d'esercizio sono solidalmente responsabili dell'inosservanza dei turni di servizio da parte di collaboratori e dipendenti.

#### **Art. 23**

##### ***Autovetture in circolazione***

1. Durante il servizio i taxi devono essere sempre munite della licenza di esercizio e degli altri documenti di circolazione richiesti dalla Legge e dal presente Regolamento.

2. I conducenti dei taxi in servizio devono avere con sé il certificato di abilitazione professionale.

3. Il servizio è svolto in nome e per conto del titolare della licenza, ferma restando ogni responsabilità personale del conducente.

#### **Art. 24**

##### ***Stazionamento dei taxi in turno di servizio***

1. La sosta dei taxi in turno di servizio deve avvenire negli appositi posteggi e nel numero massimo consentito dalla segnaletica orizzontale che li delimita.

2. E' proibito ai conducenti, in attesa nei posteggi, di allontanarsi dall'autovettura.

#### **Art. 25**

##### ***Tariffe***

1. La Giunta Comunale determina le tariffe e le condizioni del trasporto, tenendo conto di quelle applicate nei Comuni limitrofi.

2. Le tariffe e le condizioni di trasporto devono essere esposte all'interno dell'autovettura secondo le prescrizioni del vigente regolamento comunale concernenti le caratteristiche dei taxi.

#### **Art. 26**

##### ***Tassametro***

1. I taxi devono essere muniti di tassametro omologato; attraverso la sola lettura dello stesso deve dedursi il corrispettivo da pagare.

2. L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portata a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili sul cruscotto dell'autovettura.

3. Il tassametro è regolato secondo le tariffe stabilite ai sensi del precedente articolo e viene sigillato dalla Polizia Locale.

4. Il titolare della licenza ed il conducente, se diverso dal titolare, sono responsabili in solido del regolare funzionamento e di eventuali manomissioni del tassametro.

**Art. 27*****Richieste di servizio - Obblighi e facoltà del conducente***

1. Il conducente del taxi ha l'obbligo della prestazione del servizio mediante offerta indifferenziata al pubblico, nell'ambito delle aree comunali e sovracomunali definite dalla Regione o tramite accordi di programma tra gli enti interessati, in qualsiasi località del territorio si trovi l'autovettura di turno, purché il numero dei richiedenti il servizio non sia superiore al numero massimo di passeggeri indicato nella carta di circolazione.

2. E' obbligatorio il trasporto, insieme ai passeggeri, soltanto di valigie o colli non eccessivamente ingombranti o che comunque possono essere trasportati senza che l'autovettura si deteriori o insudici.

3. E' obbligatorio il trasporto dei cani al servizio di persone non vedenti od ipovedenti.

**Art. 28*****Taxi fuori servizio***

1. Il taxi fuori servizio non può accettare in nessun caso richieste di servizio.

2. I taxi sono considerati fuori servizio quando:

- a) circolano al di fuori dall'orario del proprio turno di servizio;
- b) viene riscontrato dal conducente, o da chi addetto al controllo, un guasto all'autoveicolo od al tassametro;
- c) Sono stati ritirati, durante il turno, i documenti di viaggio previsti dalle disposizioni di legge o dal presente Regolamento, per accertamento di una o più violazioni delle disposizioni medesime.

3. I taxi fuori servizio devono esporre in maniera ben visibile la targhetta recante la scritta "Fuori Servizio".

4. Nel caso di rottura del tassametro a corsa iniziata l'utente può richiedere di essere condotto a destinazione ed in tal caso il prezzo del servizio, dal momento in cui si verifica il guasto, viene concordato tra le parti sulla base delle tariffe vigenti, in relazione al percorso ancora da compiere.

5. I taxi fuori servizio possono essere adibiti ad uso privato, previo aggiornamento della carta di circolazione.

**Art. 29*****Prezzo del servizio e diritto al pagamento***

1. Il prezzo del servizio è quello indicato dal tassametro e comprende il prezzo della corsa e dei supplementi tariffari stabiliti dalla Giunta Comunale.

2. L'utente non è tenuto a pagare il prezzo del servizio se il tassametro non è stato messo regolarmente in funzione all'inizio della corsa.

3. A richiesta del passeggero, il conducente deve rilasciare ricevuta del prezzo della corsa con l'indicazione del numero dell'autovettura, della località di inizio e di fine della corsa, del giorno e dell'ora in cui è terminata.

4. In caso di contestazione, la somma richiesta dal conducente deve essere allo stesso versata a titolo di deposito in attesa delle decisioni che, al riguardo, verranno adottate da parte del Responsabile dell'Ufficio comunale competente o dell'autorità giudiziaria eventualmente adita.

## CAPO IV

### COMPORAMENTO IN SERVIZIO DEI CONDUCENTI

#### **Art. 30**

#### ***Doveri dei conducenti in servizio***

1. I conducenti di autopubbliche in servizio hanno l'obbligo di osservare le norme di servizio emanate dall'Amministrazione Comunale, gli ordini e le istruzioni impartite dalla Polizia Locale, nonché tutte le disposizioni di Legge e Regolamenti vigenti in materia.

2. I conducenti di autopubbliche in servizio devono:

- a) abbassare la bandierina ed assicurarsi che il tassametro funzioni regolarmente;
- b) avvertire immediatamente l'utente dei supplementi di tariffa applicabili alla corsa;
- c) mantenere in funzione il tassametro e controllare il suo regolare funzionamento;
- d) effettuare il percorso più breve per recarsi al luogo indicato, salvo che l'utente non chieda di seguire un percorso diverso;
- e) far constatare all'utente la cifra indicata dal tassametro per recarsi al luogo indicato, prima di uscire dai confini del Comune di Induno Olona;
- f) ultimare la corsa anche se, nel frattempo, è scaduto il turno.
- e) far prendere visione all'utente del prezzo della corsa, prima di azzerare il tassametro.

3. Quando sono reperiti, all'interno del veicolo, oggetti che non sia possibile restituire immediatamente, i conducenti hanno l'obbligo di consegnarli al più presto al Comando della Polizia Locale.

#### **Art. 31**

#### ***Atti vietati***

1. Ai conducenti dei taxi in servizio è vietato:

- a) ammettere sull'autovettura persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio, se non con il consenso di queste ultime. In tali ipotesi la corsa deve, comunque, considerarsi unica ai fini del pagamento;
- b) tenere sull'autovettura persone, animali e cose che non abbiano attinenza con il servizio;
- c) adibire l'autovettura alla vendita od esposizione di merce ed a qualsiasi altro uso diverso da quello di piazza, anche se a scopo di beneficenza;
- d) pretendere compensi oltre il prezzo segnato sul tassametro ed i supplementi eventualmente dovuti.

## CAPO V

### UTENTI DEL SERVIZIO

#### **Art. 32**

#### ***Doveri degli utenti***

1. Gli utenti del servizio devono sempre tenere un comportamento corretto nei confronti del conducente e, al termine della corsa, pagarne l'ammontare come risultante dal tassametro.

2. Agli utenti del servizio è vietato insudiciare o danneggiare l'autovettura o le sue apparecchiature, nonché fumare nelle autovetture.

3. L'inosservanza dei predetti divieti o dei doveri di cui all'art. 33, dà diritto al conducente di interrompere immediatamente la corsa, fermo restando l'obbligo per il passeggero di corrispondere la somma fino a quel momento indicata dal tassametro ed i supplementi dovuti.

## CAPO VI

### RITIRO DEI CONTRASSEGNI E DELLE LICENZE

#### **Art. 33**

#### ***Ritiro dei contrassegni e della licenza di esercizio***

1. Gli incaricati della sorveglianza devono ritirare la licenza di esercizio nei seguenti casi:
- a) prestazione di servizio con contrassegni di macchina e/o di turno contraffatti o alterati;
  - b) svolgimento del servizio da parte di persona priva di requisiti prescritti dal presente regolamento;
  - c) mancanza di tassametro e/o alterazione dei relativi sigilli comunali;
  - d) inottemperanza all'obbligo della visita di controllo annuale e/o straordinaria;
  - e) inottemperanza all'assolvimento di provvedimenti disciplinari di sospensione delle licenze comunali;
  - f) per le violazioni alle norme del Codice della Strada che comportano il ritiro immediato della carta di circolazione e/o patente di guida.

## CAPO VII

### SANZIONI

#### **Art. 34**

#### ***Sospensione della licenza di esercizio***

1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 comma 1 del presente regolamento comporta la sanzione amministrativa della sospensione da uno a novanta giorni della licenza per l'esercizio del servizio taxi. La durata della sospensione è disposta dal Responsabile del Settore che ha rilasciato la licenza, sentita la commissione consultiva comunale di cui all'art. 8 del presente regolamento.

2. L'irrogazione di tre provvedimenti di sospensione ai sensi del comma precedente nell'arco di un quinquennio comporta la decadenza della licenza d'esercizio. La decadenza è dichiarata dal Responsabile del Settore che ha rilasciato la licenza.

3. La violazione delle disposizioni di cui agli artt. 26 comma, 27 e 29 comportano l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 86 del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285, "Nuovo Codice della Strada", mentre l'irrogazione della sanzione amministrativa della sospensione della licenza compete al Responsabile del Settore che l'ha rilasciata.

4. Per ogni altra violazione delle norme del presente regolamento è prevista una sanzione pecuniaria da € 50 ad € 300. Per l'applicazione delle sanzioni qui previste, si applicano i principi della Legge n. 24.11.1981 n. 689.

#### **Art. 35**

#### ***Sospensione cautelare della licenza di esercizio***

1. il Responsabile del Settore dispone la sospensione cautelare della licenza il cui titolare è sottoposto a provvedimenti penali restrittivi della libertà personale, almeno fino alla revoca o all'espiazione della pena detentiva.

**Art. 36**  
**Revoca della licenza di esercizio**

1. Il Responsabile del Settore, sentita la Commissione di cui all'art. 8 del presente regolamento, revoca la licenza di esercizio quando il titolare:

- a) ha riportato, nell'ultimo quinquennio, sanzioni della sospensione della licenza di esercizio di durata complessiva superiore a 90 giorni;
- b) non ha ottemperato più di una volta all'obbligo di presentare l'autopubblica a visite di controllo;
- c) ha interrotto il servizio senza giustificati motivi per un periodo di tempo di 12 mesi consecutivi, al di fuori dei casi disciplinati dall'art. 39 del presente Regolamento;
- d) ha destinato l'autovettura ad uso diverso da quello di taxi;
- e) ha rimosso i sigilli posti sul tassametro o modificato il tassametro in modo da non poter dimostrare il corretto funzionamento dello stesso;
- f) ha effettuato reiterate ed indebite richieste di rimborso benzina o di corrispettivi non dovuti.

**Art. 37**  
**Decadenza della licenza di esercizio**

1. Il Responsabile del Settore, sentita la Commissione di cui all'art. 8 del presente Regolamento, dichiara la decadenza della licenza d'esercizio nei seguenti casi, oltre a quello già previsto dall'art. 34 comma 2:

- a) perdita dei requisiti di cui all'art. 12;
- b) gestione scorretta della licenza e dell'attività, che hanno comportato l'accertamento di due o più violazioni delle norme di Legge in materia, nonché del presente Regolamento, nell'arco di un quinquennio.
- c) mancato inizio o mancata ripresa del servizio nel termine di 90 giorni stabilito dall'art. 19 e dall'art. 39.

**Art. 38**  
**Procedura ed effetti della revoca e della decadenza della licenza di esercizio**

1. I provvedimenti di revoca, o di dichiarazione di decadenza delle licenze di esercizio devono essere preceduti da una comunicazione di avvio del procedimento con diffida all'interessato a regolarizzare la propria posizione nei confronti delle norme legali o regolamentari che si assumono violate, ovvero ad interrompere ogni comportamento o pratica in violazione delle norme stesse.

2. La licenza comunale di esercizio dichiarata decaduta o revocata rientra nella disponibilità del Comune di Induno Olona, a tutti gli effetti di legge, dalla data di notificazione del relativo provvedimento all'interessato.

3. La mancata restituzione della licenza revocata o decaduta, nonostante il formale invito da parte del Settore competente, comporterà a carico del titolare il deferimento all'Autorità Giudiziaria per la violazione dell'art. 650 del codice penale.

**Art. 39**  
**Interruzione giustificata del servizio taxi**

1. E' da considerare giustificata l'interruzione del servizio di taxi da parte del titolare di licenza con guida personale nei seguenti casi:

- a) per invalidità temporanea comprovata da idonea certificazione medica, per tutto il periodo di invalidità;
- b) per maternità, relativamente al periodo di tempo nel quale è consentita l'astensione facoltativa dall'attività lavorativa, ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151;
- c) per sospensione della validità della patente di guida;
- d) per incarichi pubblici elettivi o sindacali a tempo pieno;
- e) per i periodi di tempo previsti dagli artt. 14 e 16 del presente regolamento.

2. Il titolare della licenza dovrà riprendere o iniziare il servizio entro il termine di tre mesi dalla cessazione della o delle cause di giustificazione previste dal comma che precede. Della ripresa del servizio dovrà essere data comunicazione al Settore comunale competente.

## **CAPO VIII**

### **DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

#### ***Art. 40***

#### ***Trasporto di portatori di handicap***

1. Tutti i taxi devono essere accessibili ai soggetti portatori di handicap. Tutti i veicoli di prima immatricolazione, adibiti al servizio taxi debbono essere dotati di portabagagli idonei a contenere una sedia a rotelle ripiegata.

2. In occasione della richiesta di trasporto di portatore di handicap, il conducente deve fornire il proprio aiuto per agevolare la salita e discesa dall'autovettura e porre nel porta bagagli la sedia a rotelle ed i bagagli.

## **CAPO IX**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### ***Art. 41***

#### ***Perentorietà dei termini***

1. Tutti i termini indicati dal presente Regolamento sono perentori e la loro scadenza determina il verificarsi, ipso iure, degli effetti di volta in volta previsti dallo stesso, senza possibilità di proroga quando non specificamente prevista.

#### ***Art. 42***

#### ***Norme di rinvio – Entrata in vigore***

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea del 15 gennaio 1992 n. 21 ed alla Legge Regionale 15 aprile 1995 n. 20 e seguenti.

2. A sopravvenuta esecutività della deliberazione di adozione del presente regolamento, lo stesso sarà nuovamente pubblicato per otto giorni all'albo pretorio ed entrerà in vigore solo dopo tale periodo, ai sensi dell'art. 92, comma 8, del vigente Statuto comunale.

3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata qualsiasi precedente disposizione comunale in materia.

*Allegato A***REGOLAMENTO DELLE CARATTERISTICHE DEI VEICOLI DESTINATI AL SERVIZIO DI TAXI****Art. 1 - Caratteristiche generali dei taxi**

- 1) Le autovetture in servizio da piazza per trasporto persone devono essere omologate per almeno quattro posti oltre il conducente.
- 2) La carrozzeria deve essere di tipo chiuso con almeno quattro portiere laterali di accesso;
- 3) I cristalli di tutte le portiere di accesso devono essere apribili con comando elettrico;
- 4) I veicoli di nuova immatricolazione dovranno essere muniti di ogni dispositivo atto a ridurre i carichi inquinanti e di bagaglio per il trasporto di carrozzina per portatori di handicap.

**Art. 2 - Caratteristiche esterne**

- a) la carrozzeria deve essere di colore bianco, con fattore di luminanza minimo 0,34, come indicato nel Decreto del Ministro dei Trasporti 19/11/1992. L'obbligo della colorazione non si estende ad eventuale fregi accessori previsti dalla fabbrica costruttrice sin dall'origine, quali ad esempio le fasce laterali paraurti.
- b) sulle portiere laterali posteriori, deve essere applicato lo stemma del Comune di Induno Olona, che sarà fornito dal Settore competente al rilascio della licenza.
- c) il segnale luminoso recante la scritta "TAXI" deve essere collocato sul tetto della vettura e deve essere del tipo e dimensioni previste dalle vigenti disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione. Il segnale luminoso ed i relativi supporti devono essere sempre mantenuti in perfetto stato di manutenzione ed efficienza.
- d) le parti accessorie della carrozzeria, quali paraurti, maniglie, copri ruote, ghiera dei proiettori, cornici dei vetri devono essere sempre in perfetto stato di manutenzione e conformi al prototipo originale dell'autovettura, omologato secondo le prescrizioni di leggi vigenti.

**Art. 3 - Caratteristiche interne**

- a) il pavimento deve essere ricoperto da tappeti asportabili in gomma o materiale sintetico, impermeabile e lavabile.
- b) ai due lati del sedile posteriore devono essere applicate apposite maniglie di sostegno per i passeggeri.

**Art. 4 - Targhe del numero della licenza**

- 1) Ad ogni autovettura devono essere apposte tre targhe riportanti il numero della licenza; le targhe sono fornite dal Comune a spese del titolare della licenza.

**Art. 5 – Pubblicità delle tariffe ed avvertenze**

- 1) Lo stampato contenente la tariffa e le avvertenze per gli utenti deve essere tenuto a disposizione dell'utente, in modo ben visibile.

**Art. 6 - Tassametro**

- 1) Il tassametro deve essere collocato all'interno dell'autovettura, fissato alla plancia; deve essere sempre e costantemente visibile da parte degli utenti.

**Art. 7 - Pubblicità**

L'Autorità Comunale, sentita la Commissione Consultiva, può autorizzare forme di pubblicità all'interno delle autovetture secondo specifiche modalità che verranno all'uopo stabilite.

**Art. 8 - Distintivi del turno di servizio**

Ogni autovettura deve essere munita del contrassegno del turno di servizio

**Art. 9 - Sanzioni**

L'inosservanza delle prescrizioni del presente Regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento per il servizio di taxi e, per quanto in esso non previsto, dalle Leggi in materia.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 15/04/2009 atti n.17 e pubblicato, per 15 gg. consecutivi, dal 21/04/2009.

Induno Olona, 18/05/2009

Il Responsabile del Settore Amministrativo  
Dott. Diego Barberis

---

La deliberazione C.C. n. 17 del 15/04/2009 è divenuta esecutiva il 01/05/2009.

per decorrenza del termine di cui all'art.134, comma 3, T.U.E.L. 267/2000, senza che siano stati sollevati rilievi;

perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del T.U.E.L. 267/2000;

I Induno Olona, 18/05/2009

Il Responsabile del Settore Amministrativo  
Dott. Diego Barberis

---

Il presente Regolamento è stato ripubblicato per 8 gg. consecutivi a partire dal 05/05/2009

Induno Olona, 18/05/2009

Il Responsabile del Settore Amministrativo  
Dott. Diego Barberis

---

Il presente Regolamento, essendo trascorsi n.8 gg. dalla ripubblicazione, senza ricorsi od opposizioni, è divenuto esecutivo ad ogni effetto in data 13/05/2009.

Induno Olona, 18/05/2009

Il Responsabile del Settore Amministrativo  
Dott. Diego Barberis